



STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
SINISTRA ECOLOGISTA
TORINO

PARTE I - I PRINCIPI E LE FINALITÀ DI SINISTRA ECOLOGISTA

Art. 1 - Principi

1.1 L'Associazione Sinistra Ecologista (d'ora in avanti denominata Associazione) è una comunità di persone che si riconosce nei principi e nei valori della Costituzione della Repubblica italiana, dell'antifascismo, dell'antirazzismo, del superamento dei principi patriarcali e delle discriminazioni verso le persone lgbtq+, della laicità delle istituzioni, della cultura antimilitarista, della tutela di ogni minoranza e di tutte le persone a prescindere dalla loro provenienza, cittadinanza, fede religiosa, orientamento e/o identità sessuale. L'Associazione promuove l'estensione del diritto di elettorato senza alcuna discriminazione di cittadinanza e di nazionalità.

L'Associazione nasce da un processo di creazione condivisa che ha avuto inizio a gennaio 2020 con la presentazione dell'omonima lista alle elezioni comunali; questa ha visto i partiti Sinistra Italiana e Possibile tra i suoi fondatori. L'Associazione promuove la valorizzazione dell'associazionismo sociale e culturale di base, e la ricerca di strumenti di partecipazione dal basso.

Lo scopo principale dell'associazione è l'elaborazione di progetti diretti a costruire politiche locali per il governo della città di Torino e dell'area metropolitana capaci di coniugare i principi di giustizia sociale e giustizia ambientale.

1.2 Con giustizia sociale l'Associazione intende l'affermazione di politiche che abbiano l'obiettivo di ridurre le disuguaglianze e promuovere una equa distribuzione delle risorse, avendo riguardo, in particolare, alla tutela dei soggetti più deboli.

1.3 Con giustizia ambientale l'Associazione intende l'affermazione del diritto di tutti gli esseri umani e le comunità all'accesso e al godimento dei beni ambientali, secondo criteri di giustizia; l'obiettivo di un'equa distribuzione dei vantaggi e delle conseguenze negative derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali; il perseguimento di uno sviluppo sostenibile che soddisfi i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future.

1.4 L'Associazione adotta un approccio intersezionale, vale a dire la prospettiva di una visione complessiva della realtà sociale, prendendone in considerazione le diverse contraddizioni presenti.

Art. 2 - Finalità

2.1 L'Associazione:

- a)** promuove la partecipazione alla vita politica e sociale della città, dei suoi quartieri e dell'area metropolitana senza discriminazioni di cittadinanza e nazionalità;
- b)** partecipa alle elezioni amministrative;
- c)** organizza campagne politiche e culturali per promuovere gli obiettivi descritti nel programma di Sinistra Ecologista;
- d)** organizza attività sociali, culturali e di formazione coerenti con gli scopi dell'associazione;
- e)** promuove iniziative di formazione politica;
- f)** aderisce a campagne e azioni coerenti con i principi sopra condivisi promosse da partiti, associazioni e movimenti locali e nazionali;
- g)** partecipa a reti e associazioni promosse a livello nazionale, europeo, internazionale.

Art. 3 - Partecipazione

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le cittadine e i cittadini di qualsiasi nazionalità e residenza che abbiano compiuto 16 anni, che si impegnino a rispettare i principi condivisi in questo statuto e a contribuire alla realizzazione degli scopi sopra enunciati. Gli associati e le associate minorenni non hanno diritto di voto attivo nelle assemblee di approvazione del bilancio della Associazione e non possono rivestire cariche sociali che comportino la rappresentanza dell'Associazione.

3.2 L'Associazione si impegna a promuovere la più ampia partecipazione alla vita associativa e ai suoi organi. A tal fine, l'Associazione intende dotarsi di strumenti di comunicazione capaci di far circolare adeguatamente le informazioni tra tutti gli associati e tutte le associate.

3.3 Nell'organizzare le proprie attività, l'Associazione cerca di individuare soluzioni che permettano agli associati e alle associate di conciliare la propria partecipazione con i loro tempi di vita e di lavoro. Per questo, le riunioni degli organi potranno essere organizzate sia in presenza che in remoto.

3.4 L'Associazione intende impegnarsi per promuovere, in particolare, la partecipazione femminile.

3.5 L'adesione all'Associazione è subordinata all'accettazione del presente statuto e del codice etico e al pagamento di una quota di tesseramento che viene fissata dall'Assemblea nel corso della sua prima riunione. Le richieste di adesione sono esaminate e approvate dalla segreteria e sono valide per l'anno solare in cui sono state presentate.

3.6 Per studenti/esse, lavoratori/trici precari/e e disoccupati/e sono previste quote di adesione differenziate che vengono stabilite dall'Assemblea.

Art. 4 - Perdita della qualità di associato/a

4.1 L'Associato/a decade dalla qualifica per recesso, esclusione, morte e scioglimento dell'Associazione.

L'esclusione dell'associato/e avviene:

- in modo automatico in caso di mancato rinnovo dell'adesione;
- con una deliberazione del Collegio dei Garanti nei casi in cui l'Associato/a abbia violato i

principi dell'Associazione e le norme dello Statuto.

- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte della segreteria;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto alla segreteria.

4.2 La perdita della qualità di associato/a implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta.

PARTE II – LA STRUTTURA E GLI ORGANI

Art. 5 - Struttura

5.1 L'Associazione si dota di una struttura coerente con i principi enunciati e capace di creare una efficace relazione tra eletti/e di Sinistra Ecologista, attivisti/e e cittadinanza. Tutti gli organi hanno l'obiettivo di promuovere la libera e autonoma iniziativa dei propri componenti.

5.2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) i gruppi di lavoro tematici;
- c) i gruppi di lavoro di circoscrizione;
- d) il gruppo degli eletti e delle elette;
- d) il coordinamento;
- e) la segreteria;
- f) i portavoce;
- g) il/la tesoriere/a;
- h) il/la presidente;
- i) il collegio di garanzia.

5.3 Nell'attività dell'Associazione viene privilegiato laddove possibile il metodo del consenso, ovvero un processo che stimoli l'adozione di decisioni senza ricorrere a procedure di voto, valorizzando i punti di convergenza e integrando le posizioni delle minoranze.

Art. 6 - Assemblea degli associati e delle associate

6.1 L'Assemblea degli associati e delle associate è il massimo organo di indirizzo politico e rappresentanza dell'associazione, si svolge di norma ogni 4 mesi in base a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti/e gli/le associati/e.

6.2 L'Assemblea:

- a) discute e approva i documenti programmatici, i programmi elettorali e tutti i documenti comunque denominati che abbiano rilevanza strategica per l'azione dell'Associazione;
- b) stabilisce la quota sociale;
- c) elabora e approva il Regolamento elettorale almeno dieci mesi prima della data presunta per lo svolgimento delle elezioni amministrative, o con congruo anticipo in caso di elezioni anticipate; il Regolamento elettorale deve stabilire, almeno, modalità e tempi per la designazione del candidato o della candidata alla carica di sindaco, per l'individuazione dei candidati e delle candidate alle elezioni amministrative, per l'elaborazione del programma, e le modalità di finanziamento;
- d) approva il rendiconto;
- e) elegge la segreteria dell'Associazione e tra i suoi componenti i/le portavoce e il tesoriere; il/la presidente e il collegio di garanzia;
- f) approva la composizione e la struttura delle liste per le elezioni amministrative.

Art. 7 - Partecipazione all'Assemblea

7.1 Allo scopo di rendere la più ampia possibile la partecipazione degli associati e delle associate:

- a) le Assemblee vengono convocate con largo anticipo e con un preavviso minimo di dieci giorni, fatta eccezione per situazioni di urgenza che impongono decisioni tempestive e indifferibili.
- b) i documenti sottoposti al voto ed eventuali materiali preparatori ai punti previsti all'ordine del giorno vengono pubblicati sul sito dell'Associazione con congruo anticipo e in ogni caso almeno cinque giorni prima dell'Assemblea;
- c) la durata dell'Assemblea deve essere calibrata rispetto agli argomenti in discussione - allo scopo di garantire un tempo adeguato per il dibattito - e deve essere indicata nella convocazione;
- d) tra un'Assemblea e l'altra, gli associati e le associate vengono periodicamente consultati su questioni specifiche attraverso i canali di comunicazione dell'Associazione.

7.2 All'Assemblea partecipano con diritto di voto tutti gli associati e tutte le associate iscritti/e almeno quindici giorni prima e in regola con il versamento della quota sociale. Non è ammesso il voto su delega.

Art. 8 - Sedute dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea viene convocata dalla segreteria di norma una volta ogni quattro mesi. Può essere inoltre convocata su richiesta della metà più uno dei componenti del Coordinamento o su richiesta di almeno il 5% degli associati e delle associate calcolato sulla base del numero degli iscritti e delle iscritte al 31 dicembre dell'anno precedente. È comunque previsto un limite minimo di quaranta associati/e richiedenti. L'Assemblea viene convocata entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e comunque non oltre un mese. La convocazione avviene tramite pubblicazione dell'avviso sul sito dell'Associazione e contestuale invio di una e-mail all'indirizzo di tutti gli associati e di tutte le associate. La convocazione viene resa pubblica anche attraverso gli altri canali comunicativi dell'Associazione.

8.2 L'Assemblea in seduta ordinaria è pubblica. La discussione di questioni attinenti allo stato e alla personalità degli associati si svolge con la partecipazione dei soli associati.

L'Assemblea è valida in presenza di almeno il 15% degli associati e delle associate calcolato sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza semplice degli associati e delle associate presenti.

8.3 L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria in caso di modifiche allo Statuto o scioglimento dell'Associazione. In sede di prima e seconda convocazione ai fini delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi degli associati e delle associate calcolata sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente. A partire dalla terza convocazione ai fini delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi degli associati e delle associate presenti, fermo restando il quorum costitutivo stabilito per l'Assemblea ordinaria.

8.4 L'assemblea è presieduta dal/dalla presidente e all'inizio di ogni seduta viene nominato un/una segretario/a con il compito di redigere un verbale sintetico che viene pubblicato sul sito dell'Associazione entro dieci giorni dallo svolgimento dell'assemblea.

Art. 9 - Gruppi di lavoro

9.1 I gruppi di lavoro rappresentano l'articolazione operativa dell'Associazione, lo strumento principale per la partecipazione attiva

dei cittadini e delle cittadine, i luoghi dell'elaborazione politica alla base della discussione e delle decisioni dell'Assemblea e del Coordinamento.

9.2 Sono istituite tre tipologie di gruppi:

- a) gruppi tematici;
- b) gruppi di circoscrizione;
- c) gruppo degli eletti.

Art. 10 - Gruppi tematici e di circoscrizione

10.1 I gruppi tematici e di circoscrizione elaborano programmi, organizzano iniziative pubbliche culturali e politiche, promuovono campagne a sostegno dell'azione amministrativa e comunque coerenti con i principi e gli scopi dell'Associazione. In particolare:

a) i gruppi tematici si occupano di temi rilevanti per l'azione politica e amministrativa di Torino e dell'area metropolitana e si occupano dei seguenti temi:

- Transizione ecologica
- Bilancio, lavoro e commercio
- Welfare
- Giovani e scuola
- Cultura, sport e tempo libero
- Diritti e pari opportunità
- Antimafia e legalità
- Inclusione e coordinamento delle donne.

b) i gruppi di circoscrizione si occupano delle tematiche specifiche dei territori di insediamento corrispondenti alle circoscrizioni in cui è amministrativamente suddivisa la città di Torino.

10.1 I gruppi tematici vengono istituiti su iniziativa di almeno otto associati e associate. La proposta di istituzione viene avanzata al Coordinamento. La proposta può essere respinta solo nel caso in cui sia in contrasto con lo Statuto e il programma politico dell'Associazione.

10.2 I gruppi di lavoro sono aperti a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, anche non associati/e.

10.3 Ciascun gruppo di lavoro ha almeno un referente. I gruppi eleggono, preferibilmente, due referenti, dei quali almeno una donna. Per i gruppi di circoscrizione, i referenti sono scelti, con preferenza e ove possibile, fra i consiglieri eletti nelle liste di Sinistra Ecologista. L'elezione dei referenti avviene durante la prima seduta del gruppo di lavoro. Hanno diritto di voto tutti i componenti. È necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti, con un quorum costitutivo minimo pari a quattro associati e associate. Con le stesse regole si procede a eventuale revoca. Responsabilità specifiche possono essere attribuite ai membri di ciascun gruppo.

10.4 I gruppi inattivi da più di tre mesi decadono e perdono la rappresentanza nel Coordinamento.

Art. 11 - Gruppo degli eletti e delle elette

11.1 Il gruppo degli eletti riunisce gli eletti e le elette nelle liste dell'Associazione allo scopo di garantire unità e coerenza all'azione amministrativa. Il suo referente è il/la capogruppo nel Consiglio comunale del capoluogo.

Art. 12 - Norme comuni ai gruppi di lavoro

12.1 I/le referenti di tutti i gruppi rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati/e una volta per uguale periodo.

12.2 I/le referenti dei gruppi sono tenuti/e a relazionare periodicamente all'Assemblea sull'attività svolta e a farsi portavoce delle istanze dei/delle componenti del gruppo.

Art. 13 - Coordinamento

13.1 Il Coordinamento è l'organo di direzione politica dell'Associazione e agisce nell'ambito delle decisioni programmatiche e strategiche deliberate dall'Assemblea.

13.2 È composto da:

- a) I/le referenti dei gruppi di lavoro previsti all'art. 10.
- b) i/le portavoce.
- c) tutti e tutte gli/le eletti/e dell'Associazione.

Art. 14 - Funzionamento del Coordinamento

14.1 Il Coordinamento viene convocato di norma una volta al mese dalla Segreteria

dell'Associazione. Può essere inoltre convocato su richiesta di un quinto dei suoi componenti. In questo caso i/le portavoce provvedono alla convocazione entro cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta e la riunione deve svolgersi entro i successivi sette giorni, fatta eccezione per situazioni di particolare urgenza che impongono un confronto tempestivo tra i/le componenti del Coordinamento.

14.2 Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti.

14.3 I/le componenti del Coordinamento vengono dichiarati decaduti in caso di assenza non giustificata ripetuta per tre volte anche non consecutive. La giustificazione deve essere comunicata via e-mail alla Segreteria dell'Associazione in modo tempestivo e comunque prima della riunione per la quale è prevista l'assenza.

14.4 In caso di decadenza o di dimissioni, l'Assemblea degli associati e delle associate e i gruppi di lavoro procedono alle sostituzioni di propria competenza in occasione della prima riunione utile. Nel caso in cui i/le componenti decaduti/e o dimissionari/e raggiungano un numero pari alla metà più uno dei/delle componenti, l'Assemblea e i gruppi di lavoro devono essere riuniti per il reintegro entro sette giorni dal verificarsi di tale circostanza.

Art. 16 - Segreteria dell'Associazione

16.1 La Segreteria dell'Associazione è l'organo politico che garantisce il suo funzionamento e la continuità delle sue attività; essa in particolare:

- a) definisce i piani di lavoro dell'Associazione;
- b) segue le attività dei gruppi di lavoro e le campagne promosse;
- c) assicura la corretta diffusione delle informazioni tra gli associati;
- d) gestisce la comunicazione interna ed esterna dell'Associazione;
- e) coordina le azioni di autofinanziamento e le campagne di sottoscrizione.

16.2 La Segreteria è composta da un minimo di cinque e un massimo di nove associati/e ed è nominata dall'Assemblea. Ne fa sempre parte il/la presidente. Alle riunioni dell'organo possono essere invitati/e dei soggetti esterni che partecipano senza diritto di voto.

16.3 All'interno dell'organo possono essere individuate specifiche deleghe per quel che riguarda l'organizzazione delle attività associative e la comunicazione.

16.4 La Segreteria viene eletta dall'Assemblea con il metodo del consenso o, nel caso non sia possibile, a scrutinio segreto con il voto dei due terzi delle/dei presenti e rimane in carica per tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili. Può essere revocata, parzialmente o nel suo complesso, secondo le stesse modalità.

Art. 17 – Portavoce

17.1 L'Associazione è coordinata da due associati/e.

17.2 I/le portavoce dell'Associazione sono eletti dall'Assemblea con il metodo del consenso o, qualora non sia possibile, a scrutinio segreto tra i/le componenti della Segreteria con il voto della maggioranza assoluta dei soci presenti e rimangono in carica per tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo. Le candidature devono essere disgiunte.

17.3 In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno/a dei/delle portavoce o di entrambi, l'Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni per eleggere i nuovi componenti. In caso di votazione per uno solo dei componenti, il/la nuovo/a eletto/a rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria.

Art. 18 – Tesoriere/a

18.1 Il/la Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea degli associati e delle associate e le decisioni del Coordinamento. In particolare: cura la conservazione della documentazione contabile, liquida gli impegni di spesa, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Il/la tesoriere/a ha il potere di operare sui conti e i depositi bancari intestati all'Associazione, con ogni strumento (carte di pagamento, assegni, e-wallet, internet banking e simili). Può disporre operazioni di pagamento, di qualunque importo,

senza necessità di specifica delega o autorizzazione da parte del/della Presidente.

18.2 Annualmente, entro il mese di marzo, relaziona sul progetto di rendiconto economico, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea.

18.3 Il/la Tesoriere/a è nominato/a dall'Assemblea tra i componenti della Segreteria. Dura in carica tre anni e può rieleto/a.

Art. 19 – Il/la Presidente

19.1 Il/la Presidente è il/la rappresentante legale dell'associazione. Egli/ella presiede l'Assemblea e ne garantisce il funzionamento.

19.2 Il/la Presidente è eletto/a dall'Assemblea con il metodo del consenso oppure, qualora non sia possibile, a scrutinio segreto con il voto dei due terzi degli associati e delle associate presenti. rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo.

Art. 20 – Collegio di Garanzia

20.1 Il Collegio di Garanzia (di seguito Collegio) ha il compito di:

- a)** verificare il rispetto dello Statuto, del Codice Etico e di ogni altro eventuale Regolamento di cui si doti l'Associazione;
- b)** decidere le controversie tra associati e associate, e tra associati, associate e Associazione.

20.2 Il Collegio è composto da tre componenti che non ricoprono cariche interne all'Associazione né risultino eletti o nominati in alcuna istituzione. Essi eleggono al loro interno un/una Presidente del Collegio.

20.3 Il Collegio viene eletto dall'Assemblea con il metodo del consenso o, qualora non sia possibile, a scrutinio segreto con il voto dei due terzi delle/dei presenti. Il Collegio rimane in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Può essere revocato, parzialmente o nel suo complesso, secondo le stesse modalità d'elezione.

20.4 I componenti del Collegio vengono dichiarati decaduti in caso di assenza non giustificata ripetuta per tre volte anche non consecutive alle sue sedute. La giustificazione deve essere comunicata ai Portavoce in modo tempestivo e comunque prima della riunione per la quale è prevista l'assenza.

20.5 Il Collegio di Garanzia decide secondo il metodo del consenso e, qualora non sia possibile, a maggioranza dei componenti.

20.6 Ciascun componente ha diritto di chiedere agli organi dell'Associazione informazioni, dati e documenti necessari ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

20.7 I/le componenti del Collegio dei Garanti possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Coordinamento senza diritto di voto.

PARTE III – ATTIVITA' SOCIALE

Art. 21 - Simbolo

21.1 Il simbolo dell'Associazione è una scritta sviluppata in senso ascendente verso l'alto da destra a sinistra nel carattere tipografico denominato Gobold, recante la parola "sinistra" scritta in rosso sopra la parola "ecologista", scritta in verde e con dimensione più piccola in altezza. Sotto la scritta vi è una bordatura verde, con colore che sfuma dalla tonalità più scura alla tonalità più chiara da destra verso sinistra e che segue il verso ascendente della scritta nella parte alta, mentre la parte bassa del perimetro riporta la forma di una semicirconferenza. Sopra la scritta è posizionato, centralmente, un pittogramma composto da una freccia piena di colore verde con la punta rivolta verso sinistra e la sagoma, verso destra, con angolo convesso in direzione della punta e da due triangoli pieni di colore rosso posti centralmente sui lati lunghi della freccia, a comporre unitariamente il simbolo di una stella a cinque punte.

Art. 22 - Durata

22.1 L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 23 – Finanziamento

23.1 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali. Esso è costituito prevalentemente

da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eccedenze degli esercizi annuali;
- c) erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- a) quote associative;
- b) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- c) quote versate dai componenti delle assemblee elettive secondo una percentuale sugli emolumenti percepiti stabilita annualmente dal Coordinamento.
- d) ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

23.2 Il bilancio è pubblico e viene reso disponibile attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Associazione.

23.3 L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il/la Tesoriere/a predispone il rendiconto che l'Assemblea degli associati e delle associate approva entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di partecipazione alle elezioni amministrative viene inoltre redatto un rendiconto specifico delle spese elettorali, che viene presentato all'Assemblea entro novanta giorni dallo svolgimento delle elezioni.

Tutti gli adempimenti, legali e contrattuali, relativi alla pubblicità di entrate e spese, sono di competenza del Tesoriere/della Tesoriera.

23.4 L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 24 - Scioglimento

24.1 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria che assume tale decisione delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvede alla nomina di un liquidatore che estingue le obbligazioni in essere e cura la devoluzione di tutti i beni mobili ed immobili. Il fondo residuo sarà devoluto in favore di enti o associazioni che esercitano attività senza scopo di lucro secondo gli stessi principi e scopi dell'Associazione.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 25 - Norme finali

25.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono - in quanto applicabili - le norme del Codice Civile in materia di associazioni e di persone giuridiche private e le disposizioni di legge vigenti. L'Associazione non costituisce un Ente del Terzo Settore.

25.2 La definizione di qualsiasi controversia è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 26 - Norme transitorie

26.1 Con l'approvazione del presente Statuto vengono eletti tutti gli organi dell'Associazione. L'Assemblea sarà presieduta dal portavoce in carica.

26.2 Tutte le persone che abbiano pre-aderito all'associazione e completato nel corso dell'Assemblea la propria iscrizione hanno diritto di elettorato attivo e passivo. All'apertura dei lavori, gli associati e le associate dovranno versare una quota sociale che per il primo anno è pari a dieci euro.

26.3 L'elezione degli organi viene regolamentata dalle disposizioni seguenti:

a) nel corso dei lavori per l'approvazione dello Statuto, il gruppo degli/delle eletti/e curerà la procedura per raccogliere e/o proporre le candidature agli organi dell'Associazione e, segnatamente, alla Presidenza, alla Segreteria e al Collegio di Garanzia; le elezioni dei nuovi organi devono essere adeguatamente comunicate sui canali informativi dell'Associazione via e-mail.

b) La formazione della nuova segreteria avviene sulla base della presentazione all'Assemblea di un listino che preveda il numero minimo dei componenti dell'organo secondo quanto previsto dall'art. 16. Ogni associato/a può presentare un listino.

c) La segreteria è eletta dall'Assemblea, con il metodo del consenso o, qualora non sia possibile, una votazione a scrutinio segreto.

d) Dopo la votazione di tutti i componenti della segreteria, l'Assemblea elegge tra questi i/le portavoce e il/la tesoriere con il metodo del consenso o, qualora non sia possibile, una votazione a scrutinio segreto. Nel caso in cui l'Assemblea ricorra alla votazione a scrutinio segreto dei/delle portavoce, ogni associato/a può esprimere due preferenze.

26.3 I Gruppi tematici e di circoscrizione già esistenti si riuniscono entro trenta giorni

dall'approvazione dello Statuto dandone comunicazione pubblica tramite i canali informativi dell'Associazione, informano gli associati e le associate sulla composizione e il funzionamento dei nuovi organi e procedono all'elezione dei/delle referenti secondo quanto stabilito all'art. 10.

26.4 In occasione della prima assemblea successiva alle elezioni dei nuovi organi, la segreteria presenterà il Codice etico dell'Associazione. Il coordinamento si occuperà, inoltre, di valutare la necessità di promuovere l'elaborazione di altri Regolamenti utili al funzionamento dell'Associazione.